

n. 13293/2009

Il Giudice Luciana Breggia,

IL CASO.it

- letto il ricorso cautelare ;

- ritenuto che sussista il *fumus boni iuris* della pretesa di cui si chiede la tutela in via cautelare poiché, in base alla documentazione prodotta, appare probabile l'accoglimento della pretesa prospettata dalla ricorrente rivolta a far dichiarare la cessazione di efficacia del titolo contrattuale (contratto di affitto del 17.7.08: doc. 1) in base alla disdetta tempestivamente comunicata (doc. 2) e il conseguente diritto alla restituzione dell'azienda di cui si tratta ;

- che in particolare la parte ~~ricorrente~~ ^{resistente} non ha fornito nessun elemento per dimostrare che la scrittura fosse relativamente simulata in quanto, in realtà, sarebbe stata pattuita ~~in realtà~~ una durata triennale del contratto di affitto;

- che anche le deduzioni del resistente circa gli asseriti vizi dell'azienda non appare ^{no} collegata a nessuna eccezione idonea ad escludere il *fumus boni iuris* della pretesa fatta valere in via cautelare (e in effetti il resistente sembra collegarla ad un'azione eventuale di risarcimento dei danni);

- ritenuto che l'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente non può essere accolta, in quanto il pregiudizio che si fa valere in questa sede non appare evitabile con lo strumento del sequestro giudiziario che non attribuisce al ricorrente il godimento pieno e immediato del bene e comporta una situazione (nomina del custode, amministrazione in custodia) non congrua rispetto alle esigenze di tutela tenuto conto dei costi relativi e della durata della custodia (sull'ammissibilità del procedimento d'urgenza in casi analoghi si veda Trib. Ascoli Piceno, 13.2.2006, in Dir lav Marche 2006, 97; Trib Milano 29.1.2003, in Giuri t. 2004, 77);

- ritenuto che sussista altresì anche l'ulteriore presupposto per la concessione del provvedimento ex art. 700 cpc dal momento che, pur essendosi in presenza di posizione a contenuto patrimoniale, il pregiudizio paventato non è compiutamente risarcibile per equivalente, anche per lo scarto temporale tra il momento della lesione e il momento della tutela; d'altronde, la situazione documentata dal ricorrente è tale che appare possibile la revoca delle autorizzazioni amministrative qualora l'azienda non venga restituita alla locatrice e prontamente riavviata;

- ritenuto che il regolamento delle spese di lite debba seguire il criterio della soccombenza;

P.Q.M.

IL CASO.it


visti gli artt. 669 ss e 700 cpc;

ordina alla parte resistente A R di restituire alla parte
ricorrente I srl l'azienda denominata , esercente attività
di bar con somministrazione al pubblico di caffè bevande e altro, corrente in Firenze
in Via (7 rosso (di cui al doc. 1 fascicolo ricorrente);

condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida
in euro per diritti, euro per spese e per onorari, oltre iva e cpa.

Firenze, 17.8.2009

Il Giudice



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
17 AGO. 2009
IL CANCELLIERE

~~CANCELLIERE~~

€ 2,28

Copia conforme all'originale
18 AGO. 2009

Dott. Francesco Cimorelli
CANCELLIERE

